



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 - Data 31-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 17:20 e prosieguo, in Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita Panico.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | |
|----------------------|--------------------|----------|
| Capone Ferruccio | Sindaco-Presidente | Presente |
| Pizza Genoveffa | Consigliere | Presente |
| Ziviello Antonio | Consigliere | Presente |
| Clemente Generosa | Consigliere | Presente |
| Romaniello Diego | Consigliere | Presente |
| Palmieri Salvatore | Consigliere | Presente |
| Della Polla Virginia | Consigliere | Presente |
| Brandi Michele | Consigliere | Presente |
| Moscariello Giovanna | Consigliere | Presente |
| Gambone Emiliano | Consigliere | Presente |
| Dragone Valerio | Consigliere | Presente |
| Dello Buono Anna | Consigliere | Presente |
| Buonopane Rizieri | Consigliere | Presente |

Totale presenti n. 13 - Totale assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

IL PRESIDENTE

introduce l'ottavo argomento all'ordine del giorno concernente “*Approvazione aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) anno 2015*”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa “Questo è il secondo anno che approviamo le aliquote della TASI, tassa sui servizi indivisibili, infatti, è una tassa introdotta con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la legge di stabilità 2014, la cosiddetta componente IUC. La TASI è una imposta a base patrimoniale che ha la stessa base imponibile dell'IMU ed è destinata alla copertura delle cosiddette spese per i servizi indivisibili che sostiene il Comune per l'erogazione dei servizi a terzi, ossia quei servizi che comunque non sono misurabili singolarmente in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente ma, bensì, all'intera collettività. Per quanto riguarda la TASI, la legge n. 147 del 2013 stabilisce che la somma della TASI e dell'IMU non può superare l'aliquota massima che stabilisce la legge rispetto all'IMU, quindi, non deve superare il tetto massimo del 10,6 per mille per quanto riguarda gli immobili diversi dalla prima abitazione e, inoltre, il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, ha dato la facoltà ai comuni di poter deliberare un incremento della TASI fino allo $0,8 \times 1000$.

Per l'anno 2015 l'amministrazione, rispetto alle aliquote TASI anno 2014, prevede l'incremento della TASI perché si ha avuto un incremento di circa € 100.000 dei servizi indivisibili che la TASI deve coprire. Questo incremento si è avuto soprattutto per il settore sociale, i servizi sulla viabilità, manutenzione degli immobili, diciamo che il grosso va assorbito dai servizi socio-assistenziali. Rispetto a questo incremento dei costi dei servizi indivisibili l'amministrazione, purtroppo, si è trovata nella situazione di dover aumentare una piccola percentuale la tassa sulla prima abitazione. Si è deciso di aumentarla sulla prima abitazione per una scelta ponderata, solamente per non incidere ulteriormente sui cittadini il costo che aggrava il pagamento della TASI e dell'IMU rispetto agli immobili diversi dalla prima abitazione perché, diciamo, il costo sostenuto da questi soggetti è molto oneroso. Quindi oculatamente l'amministrazione ha ritenuto la soluzione che meno danneggiava le tasche dei cittadini era quella di apportare una modifica soltanto per la tasi riferita alla prima abitazione. Agli atti c'è la relazione della Dottoressa Nicastro, Responsabile del Settore e la proposta delle aliquote tasi per l'anno 2015 che vado a leggere: *aliquota 0,25% relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune; relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato nella normativa vigente, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Per le unità immobiliari sopra indicate si applica una riduzione di € 50,00 per ogni figlio fino all'età di 26 anni.* Voglio precisare, anche l'anno scorso è stato precisato sul sito, che la detrazione viene applicata solamente per coloro i quali hanno la proprietà dell'abitazione, non viene applicata eventualmente se ci sono degli affittuari all'interno dell'abitazione, solo per i proprietari. Continuo la lettura delle aliquote: *aliquota 0,2% relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie e aree edificabili;* quindi per tutti gli altri tipi di immobili l'aliquota resta invariata; *aliquota 0,1% relativamente tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228; relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.* Resta invariata anche l'aliquota per i fabbricati rurali.

Questa è la proposta dell'amministrazione, ribadisco che l'amministrazione ha fatto una proposta che è stata valutata, vagliata e ponderata e secondo l'amministrazione è quella che meno grava sulle tasche dei cittadini”

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna “A proposito della detrazione di € 50, a cui ti riferivi per le unità immobiliari sopraindicate, si applica per ogni figlio fino a 26 anni. Questa detrazione la prevediamo solo per i proprietari e non per gli inquilini che pure sono tenuti a pagare, io la trovo senza senso, almeno questa è la mia valutazione. Evidentemente avete fatto una considerazione di tipo sociale, presumo, per cui si fa la detrazione alle famiglie che hanno dei problemi, in questo caso figli inferiori a 26 anni che hanno bisogno ancora di aiuto e allora andrebbe anche applicata, evidentemente, a coloro i quali sono in fitto. Inoltre io credo che bisognava anche tener presente, cosa che hanno fatto altri Comuni, che la detrazione si dovrebbe applicare anche a quelle famiglie con disagio all’interno, ad esempio figli diversamente abili, oppure anziani, per tornare al tema dell’assistenza. Quindi prevedere anche questa forma di detrazione.

Inoltre per quanto riguarda la questione dei servizi che il Comune ha inteso immettere all’interno del calcolo del costo, non si può fare, a mio avviso, una sola valutazione di tipo ragionieristico: tanto ci costano questi servizi e tanto graviamo sui cittadini. Non solo, ma mi sono presa la briga di fare una ricerca e ho visto che altri Comuni non hanno all’interno della Tasi dei servizi anziché altri perché, evidentemente, i fondi per far fronte al costo di quei servizi intendono reperirli diversamente. Ne parlammo già l’anno scorso, evidentemente non avemmo un’intesa, io mi sento di dirlo ancora oggi anche per giustificare il voto contrario che mi preparo a dare su questa vostra valutazione e anche sull’aumento percentuale che avete previsto”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa “Per quanto riguarda la questione della detrazione di € 50 a figlio viene considerato solo ai proprietari perché, praticamente, chi è affittuario paga una percentuale del 30% rispetto al valore, quindi, una cifra irrisoria. È un importo molto irrisorio rispetto al valore effettivo della TASI, portando una riduzione di € 30 a figlio praticamente non andrebbe a pagare niente perché una gran parte forse non arriva nemmeno a pagare € 50, dovrà avere una casa di un certo valore catastale per poter arrivare a pagare € 80, alla fine si paga una somma molto irrisoria. Questo è stato il ragionamento che ha portato ad applicare questa riduzione di € 50 soltanto ai proprietari delle abitazioni.

Per quanto riguarda invece i servizi che sono stati presi in considerazione diciamo che ogni Comune ha una sorta di discrezionalità nello scegliere i servizi perché praticamente la legge impone di mettere i servizi individuali ma non ti dà un elenco dei servizi da mettere, infatti, non abbiamo considerato tutti i servizi indivisibili perché se si volevano considerare tutti i servizi indivisibili allora dovevamo vedere quanto ci costa la scuola ecc. ecc. Alla fine abbiamo messo solo le voci più importanti, se vogliamo mettere effettivamente quanto ci costa l’istruzione vi dico che 14.000 euro paghiamo forse soltanto la cancelleria, i libri dell’obbligo e la cancelleria, ci viene a costare molto di più ma non lo voglio sottolineare, non esiste figurati, è un nostro dovere, è solo per fare un ragionamento, questo come tanti altri servizi.

Quindi a monte diciamo che è stato fatto un ragionamento di tipo ragionieristico per la questione dell’applicazione dell’aliquota, però, ti assicuro Anna, che se io vado ad inserire effettivamente i costi dei servizi indivisibili mi trovo anche il doppio dei costi rispetto a quello che devo inserire, perché se considero effettivamente tutti i costi per le scuole, le utenze e tutti gli altri servizi che vengono offerti, è molto più alto, quindi, si fa una cernita e si considerano solo alcune voci.

Poi per quanto riguarda, invece, la questione degli indigenti è una scelta dell’amministrazione. Il discorso è questo che molto spesso abbiamo previsto qualcosa all’interno del regolamento TASI, già l’anno scorso abbiamo previsto una riduzione, addirittura l’esenzione, in situazioni di grave indigenza. Per quanto riguarda invece le situazioni gravi di disabilità e quanto altro, assolutamente loro comunque hanno già delle agevolazioni e, quindi, magari non lo abbiamo considerato all’interno di questa proposta di aliquote”

INDI

il Presidente, preso atto del dibattito e dell'andamento generale della seduta, integralmente riportato nella trascrizione della stessa, depositata agli atti dell'Ufficio di Segreteria, evocata la proposta "*Approvazione aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) anno 2015*", invita il Consiglio a votare.

Presenti e votanti n. 13 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 06 voti contrari (Gambone Emiliano, Dragone Valerio, Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri, Brandi Michele e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunta l'esposizione sulla materia dell'Assessore Clemente Generosa;

Udita la proposta del Presidente;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa Annamaria Nicastro, prot. n. 8696 del 20 luglio 2015, che si allega al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:

- ✓ comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- ✓ comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- ✓ comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- ✓ comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- ✓ comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ✓ comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ✓ comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.

214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- ✓ comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;
- ✓ comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ✓ comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma 1 lett. a), convertito, con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»*

Visti:

– l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

– l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015, che ha differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 115 del 20 maggio 2015, che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

– la Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) e le successive modificazioni ed integrazioni;

Evidenziato l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Considerato dover determinare, per l'anno d'imposta 2015, nelle seguenti misure l'aliquota per l'applicazione della TASI:

| | |
|---------------------------------------|---|
| <p>Aliquota 0,25 per cento</p> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche.</i> • <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.</i> • <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.</i> |
| <p>Detrazione € 50,00</p> | <p><i>Per le unità immobiliari sopra indicate si applica una riduzione di € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni figlio fino all'età di 26 anni.</i></p> |
| <p>Aliquota 0,2 per cento</p> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie e aree edificabili.</i> |
| <p>Aliquota 0,1 per cento</p> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228;</i> • <i>Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.</i> |

Ritenuto:

– dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68;

- approvare, con il presente deliberato, i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui alla relazione a firma del responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa Annamaria Nicastro, prot. n. 8696 del 20 luglio 2015, che si allega al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la propria deliberazione n. 39, assunta in data odierna, ad oggetto: “*IMU – Determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2015*”;

Visto il Regolamento Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 3 luglio 2014, modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 20 maggio 2015;

Visto il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

Visto lo statuto comunale;

Fatta propria la disamina della materia che ha costituito approfondimento ed analisi del dibattito consiliare;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell'Ufficio di Segreteria, quale parte documentale e probatoria;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

DELIBERA

1. ***Approvare*** la premessa nella sua interezza.
2. ***Approvare*** i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui alla relazione tecnica del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa Annamaria Nicastro, prot. n. 8696 del 20 luglio 2015, che si allega al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. ***Determinare***, per l'anno d'imposta 2015, nelle seguenti misure l'aliquota per l'applicazione della TASI:

Udita la proposta del Presidente;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 20-07-2015

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 20-07-2015

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Li 31-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio:

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
